

5. I siti di interesse nazionale nelle Relazioni della Commissione approvate nella XVII legislatura: sintesi e rinvio

La Commissione ha esaminato la situazione dei siti di interesse nazionale attraverso le attività descritte nel § 3, ma anche nel contesto di altri approfondimenti tematici o territoriali che hanno dato luogo all'approvazione di specifiche Relazioni.

Rinviando per una compiuta conoscenza delle acquisizioni e delle valutazioni della Commissione alla lettura di tali Relazioni, si dà di seguito conto del loro contenuto essenziale – e rilevante al fine di pervenire a considerazioni di ordine generale - con riferimento ai tredici siti di interesse nazionale in esse complessivamente esaminati.

Le considerazioni ivi espresse fanno evidentemente riferimento al periodo antecedente l'approvazione di ciascuna relazione (la cui data viene indicata); va peraltro sottolineato come le valutazioni derivanti dalle attività istruttorie a suo tempo condotte dalla Commissione e riportate nei testi che seguono, trovino complessiva conferma nell'esame delle informazioni aggiornate e relative a tutti i siti di interesse nazionale, contenute nella presente Relazione; rispetto alle quali i casi esaminati nelle singole Relazioni assumono carattere esemplare.

Il contenuto delle Relazioni è riportato secondo l'ordine cronologico di loro approvazione.

Relazione territoriale sulla regione Liguria

Approvata dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2015

5.1 Cogoleto Stoppani

“La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA, che prese avvio negli Anni '40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l'industria galvanotecnica e per l'impregnazione del legno nonché salcromo o solfato basico di cromo per l'industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell'anno 2003.

A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell'ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all'epoca 13.400.000.000 di lire).

L'area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare.

Il perimetro del SIN Cogoleto Stoppani ricomprende l'area industriale dell'ex stabilimento Luigi Stoppani SpA ubicata nel territorio del comune di Cogoleto, porzioni di territorio dei comuni di Cogoleto e Arenzano esterne all'area industriale tra le quali l'area di Pian Masino nel comune di Arenzano, la foce del torrente Lerone, le aree litoranee a nord e a sud della foce del torrente medesimo e una porzione consistente dell'area marina, antistante i territori dei due predetti comuni, estesa fino a circa tre chilometri dalla costa.

Con conferenza di servizi tenutasi presso il Ministero dell'ambiente il 4 marzo 2003 era

stato approvato il piano di caratterizzazione delle aree pubbliche suddivise in: parte a terra (circa 24 ettari) costituita dai litorali marini prospicienti i territori dei comuni di Cogoleto e di Arenzano e dalle aree limitrofe allo stabilimento Stoppani; parte a mare (circa 1,67 chilometri) costituita dalla fascia costiera tra i comuni di Arenzano e Cogoleto estesa per 800 metri ad ovest e 1000 metri ad est della foce del torrente Lerone e per una distanza dalla costa di circa 1000 metri.

I risultati delle indagini previste dal piano di caratterizzazione delle aree private, approvati con una serie di prescrizioni dalla conferenza dei servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'ambiente l'8 aprile 2004, avevano evidenziato una contaminazione nel suolo e nel sottosuolo da cromo totale e cromo esavalente, legata direttamente alle attività produttive, nonché da nichel.

Per quanto riguarda le acque di falda furono registrati superamenti critici dei parametri cromo totale e cromo esavalente (con valori molto elevati nell'area dello stabilimento) nella quasi totalità dei campioni indagati, con l'ulteriore presenza del parametro solfati.

In particolare ARPAL evidenziava i seguenti superamenti rispetto ai livelli di fondo naturale individuati da ARPAL medesima, nella parte a terra:

- suoli superficiali: cromo III (raramente Cr VI), nichel, cobalto e vanadio;
- sedimenti torrente Lerone: cromo totale, Cr VI, nichel e vanadio;
- arenile: cromo totale, Cr VI, vanadio, PCB (soprattutto nelle aree immediatamente circostanti la foce del torrente Lerone);
- acque sotterranee: contaminazione conseguente allo stato del suolo e del sottosuolo; nella parte a mare venne rilevata una diffusa contaminazione dei sedimenti da metalli, limitatamente al cromo totale, che diminuiva dai livelli superficiali a quelli profondi (valore di fondo naturale determinato da ARPAL pari a 1350 mg/kg) e da IPA come inquinanti organici; la tossicità dei sedimenti risultò più lieve nelle stazioni ad est rispetto a quelle situate ad ovest della foce del torrente Lerone.

La società Immobiliare Val Lerone (IVL) SpA, nella quale aveva modificato la propria denominazione la società Luigi Stoppani SpA nell'anno 2004, presentò un progetto preliminare di bonifica che fu ritenuto non approvabile dalla conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'ambiente il 28 giugno 2006, con contestuale richiesta alla regione di procedere all'attivazione dei poteri sostitutivi in danno del soggetto inadempiente e di presentare, entro i novanta giorni successivi, i progetti definitivi di bonifica dei suoli e delle acque di falda.

Nel corso della conferenza di servizi svoltasi presso il Ministero dell'ambiente l'8 novembre 2006 la regione Liguria richiese la dichiarazione dello stato di emergenza al fine di risolvere la grave situazione di inquinamento in cui versava l'area industriale dello Stabilimento Stoppani. Tale richiesta fu accolta e ratificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2006.

Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 («Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova» pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006) integrata con successiva ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006, veniva nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.

Tuttavia il 14 aprile 2007 veniva emessa dal tribunale di Milano la sentenza di fallimento della società Immobiliare Val Lerone SpA. Il fallimento e il curatore rimanevano inadempienti agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006; e il commissario delegato, con proprie ordinanze n. 83 del 2007, 89 del 2007 e 128 del

2007, esercitava quindi i poteri sostitutivi per gli adempimenti non attesi di cui alla diffida in data 14 marzo 2007 per:

- costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l'emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica;
- immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato;
- ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente;
- ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo;
- rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'area di stabilimento;
- costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l'opportuno convogliamento.

Ulteriori sostituzioni in danno hanno riguardato la progettazione e realizzazione del muro di contenimento della località Pian Masino e la redazione del progetto di bonifica di località Pian Masino.

Il commissario delegato provvedeva quindi alle seguenti operazioni:

- caratterizzazione dell'area Pian Masino: i risultati delle indagini hanno mostrato nel suolo e fino a 3-10 metri dal piano di campagna criticità per la presenza di cromo esavalente (Cr VI) solubile e cromo totale, nonché per idrocarburi pesanti (C>12) e nelle acque di falda compromissione da cromo esavalente e da cromo totale anche con valori elevati;
- demolizioni che hanno riguardato cinque edifici ubicati nell'area Sud (magazzino imballi, ex forno a piatto, officina meccanica, magazzino vela, Nuove esperienze), alcuni dei quali risalenti all'anno 1900; a conclusione delle demolizioni l'area è stata completamente ricondizionata e posta in sicurezza in attesa delle future demolizioni dell'area Nord. Le demolizioni in area Nord sono iniziate nel settembre 2014, con l'intervento sul fatiscente magazzino M (cosiddetto magazzino prodotti);
- confezionamento, preparazione al trasporto, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da solfato di sodio anidro, più comunemente definito «solfato giallo» e cromite, ubicati all'interno dell'edificio V, magazzino minerale; le operazioni sono state svolte in condizioni controllate rispetto alla produzione di polveri viste le alte concentrazioni di cromo esavalente; gli interventi sono stati effettuati in ambienti confinati, in depressione rispetto all'esterno; in data 13 luglio 2011 si sono concluse le attività di insaccamento, trasporto e smaltimento di tutto il solfato giallo a deposito temporaneo all'interno dell'ex Stabilimento; complessivamente sono stati smaltiti chilogrammi 7.797.240 di solfato giallo (CER 060313) chilogrammi 254.260 di cromite contaminata (CER 060405) e chilogrammi 110.040 di terre contaminate (CER 060405); alla data del 31 dicembre 2014 risultavano inoltre smaltite oltre 25.000 tonnellate di rifiuti di cui 19.340,68 di rifiuti pericolosi e 7.554,22 di rifiuti non pericolosi (nella relazione presentata alla Commissione dal soggetto attuatore sono puntualmente indicati per tipologia ed è altresì indicata la destinazione);
- realizzazione del sistema di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda contaminate da cromo nell'area di stabilimento: l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, approvato dalla conferenza di servizi tenutasi a livello locale, è costituito dalla realizzazione di un diaframma intestato a dieci metri di profondità dal piano di campagna, finalizzato a confinare la falda inquinata sottostante l'area

- di Pian Masino e impedire la sua diffusione verso le acque del torrente Lerone; il sistema di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda è stato realizzato e mantenuto in attività attraverso l'emungimento e il trattamento chimico delle acque di falda contaminate nel nuovo impianto EC01, che opera senza soluzione di continuità dal 5 agosto 2010; tale impianto tratta le acque contaminate da cromo esavalente fino a valori di concentrazione ampiamente inferiori al limite fissato dalla vigente normativa in materia di bonifiche; l'impianto tratta le acque emunte dai dodici pozzi barriera localizzati all'interno dell'ex Stabilimento e dai tredici pozzi realizzati nell'area Pian Masino Alta nonché quelle derivanti dal dilavamento dei piazzali e il percolato della discarica Molinetto;
- bonifica dell'amianto nell'area dello Stabilimento: l'intervento di bonifica amianto è stato strutturato in differenti fasi: bonifica Area Sud (forno a piatto) e bonifica Area Nord (forno 70, forno 58 e redecam); l'intervento, previa presentazione e approvazione del Piano di lavoro alla competente USL, è stato eseguito e ultimato nel mese di aprile 2009 e ha ottenuto i certificati di restituzione da parte della medesima USL; nel corso dell'intervento è stato disposto un piano di monitoraggio e di controllo per la determinazione di cromo esavalente e fibre aerodisperse; tutta l'attività è stata altresì controllata attraverso una rete di monitoraggio della qualità dell'aria realizzata in collaborazione con la provincia di Genova;
 - bonifica degli arenili (esclusa l'area Envireg) e loro deperimetrazione, articolata in più fasi:
 - asportazione di sabbia e ciottoli, per ciascun gruppo di celle di scavo, al fine del loro successivo reimpiego come materiale di rinascimento;
 - frantumazione del «crostone» di cromo fino alla sua totale asportazione, con il completamento dello scavo per ulteriori 50 centimetri rispetto al livello del crostone rimosso;
 - campionamento sul fondo dello scavo di ciascuna cella in contraddittorio con la provincia di Genova;
 - ripascimento dell'arenile con materiale proveniente dalle operazioni di trattamento meccanico di vagliatura nell'area di Pian Masino nonché con materiale di cava di provenienza esterna.

Il quantitativo di crostone asportato dagli arenili di Arenzano risulta pari a 5.303 metri cubi corrispondenti a 11.859,06 tonnellate, mentre sono stati stesi 28.110 metri cubi di sabbie da ripascimento strutturale; il quantitativo di crostone asportato dagli arenili di Cogoleto risulta pari a 24.206 metri cubi corrispondenti a 54.125 tonnellate, mentre sono stati stesi 78.290 metri cubi di sabbie da ripascimento strutturale.

La provincia di Genova ha certificato, rispettivamente nel dicembre 2010 e nel maggio 2012, l'avvenuta bonifica degli arenili di Arenzano e Cogoleto e il commissario delegato, sulla base della certificazione di avvenuta bonifica e dei pareri favorevoli della conferenza di servizi tenutasi a livello locale nonché della regione Liguria, ha restituito agli usi legittimi le aree degli arenili di Arenzano e Cogoleto.

Nel febbraio 2014 l'associazione Amici di Arenzano ha comunicato al Ministero dell'ambiente che in località Marina Grande erano comparsi, a seguito di violente mareggiate, crostoni di cromo che permanevano per tempi più o meno lunghi.

Il commissario delegato ha tenuto una conferenza di servizi il 4 giugno 2014 ad esito della quale si è ritenuto che la bonifica riguardava solo i « crostoni emersi », che era stata effettuata in piena aderenza alle prescrizioni impartite, che non sarebbe stato opportuno eseguire interventi sui « crostoni sommersi », i quali avrebbero potuto causare la liberazione di elementi in grado di veicolare inquinanti e che infine sarebbe stato opportuno eseguire ulteriori campagne di monitoraggio, demandando ad un gruppo

di lavoro (struttura commissariale, regione Liguria; provincia di Genova, ISPRA, IRCCS, DISAV e ARPAL) l'individuazione dei parametri da monitorare.

La successiva campagna di monitoraggio ha evidenziato che « lo stato di inquinamento ambientale nell'area ex Stoppani è di entità moderata ».

Durante il biomonitoraggio dell'area marino – costiera prospiciente il SIN Cogoleto Stoppani, ricompresa nella perimetrazione, al fine di valutare l'accumulo dei composti del cromo rilasciati nell'ambiente marino e il conseguente impatto sugli ecosistemi durante le procedure di bonifica del cosiddetto «crostone»; sono stati condotti due campionamenti annuali, nel periodo primaverile e invernale, relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, in due stazioni costiere (foce del torrente Lerone Est e foce del torrente Lerone Ovest), situate a distanza reciproca di circa cinquecento metri, utilizzando come bioindicatori molluschi della specie *mytilus galloprovincialis*; le analisi hanno mostrato un miglioramento delle condizioni ambientali in tutti i campionamenti con la sola eccezione della campagna dell'inverno 2009, che ha mostrato un incremento dei valori di alcuni biomarcatori rilevanti, quali soprattutto il danno al DNA; gli effetti osservati nei mitili sono attribuibili non solo all'inquinamento da cromo ma anche alle concentrazioni elevate di idrocarburi policiclici aromatici (IPA); a fine 2010 è stato deciso di continuare l'attività di monitoraggio con campagne da effettuare negli anni successivi. I risultati dei monitoraggi nel periodo primaverile e autunnale del 2013 sono stati presentati alla conferenza dei servizi del 4 giugno 2014. I soggetti coinvolti nel monitoraggio sono l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (IST), Il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica (DISIT) dell'Università degli Studi del Piemonte orientale e l'ARPAL.

Un problema particolare si pone per la gestione della discarica di Molinetto nel comune di Cogoleto.

La gestione della discarica, per rifiuti speciali pericolosi, era stata autorizzata dalla provincia di Genova alla Immobiliare Val Lerone SpA. La discarica non è ricompresa nella perimetrazione del SIN Cogoleto Stoppani ma è asservita agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area dell'ex Stabilimento Stoppani.

A seguito del fallimento della IVL SpA, l'impianto è stato lasciato in uno stato di totale abbandono, con conseguenti scarichi abusivi di rifiuti, anche contenenti amianto; si è, inoltre, determinata una situazione di grave emergenza ambientale conseguente al pericolo di sversamento di percolato dalla discarica, che ha indotto il Commissario delegato a provvedere al trasporto e al successivo smaltimento di circa 1.227 tonnellate di percolato.

Regione Liguria, provincia di Genova e i comuni di Cogoleto e Arenzano, hanno sottoscritto, il 28 novembre 2007, un protocollo d'intesa con il Commissario delegato, al fine di consentire secondo le rispettive competenze una gestione più adeguata della discarica in località Molinetto.

Il commissario ha effettuato un periodico monitoraggio delle acque di falda dell'area della discarica nonché la rimozione e lo smaltimento periodico del percolato.

Con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 5 marzo 2008 n. 2660 il commissario delegato è stato autorizzato a utilizzare le volumetrie residue disponibili nella discarica Molinetto per le attività di competenza. Il commissario delegato ha disposto l'affidamento delle attività di progettazione per la messa in sicurezza e adeguamento ai criteri del decreto legislativo n. 36 del 2003 della discarica Molinetto. La messa in sicurezza della discarica prevede l'utilizzo delle volumetrie residue per il conferimento di circa 90.000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle attività di messa in sicurezza e bonifica del SIN Cogoleto – Stoppani.

Sul punto, il Commissario delegato ha riferito, nella relazione trasmessa alla Commissione, nei seguenti termini:

“Adeguamento ai disposti di cui al decreto legislativo 36 del 2003 della discarica di Molinetto e conferimento alla stessa dei rifiuti in deposito presso l’area di Pian Masino: la necessità di dar seguito all’intervento di messa in sicurezza e adeguamento ai disposti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2003 trova riferimento nell’elevata criticità ambientale in cui verte l’impianto, nella attivata procedura di messa in mora – infrazione 2011/2215 – da parte della Commissione europea e nella necessità di conferire all’impianto in argomento i rifiuti che oggi si trovano in deposito presso l’area di Pian Masino. Il progetto definitivo per la realizzazione della fase 2 è già stato approvato dal commissario delegato di intesa con la regione Liguria, in esito a conferenza dei servizi regolarmente convocata, con proprio provvedimento n. 309 del 20 giugno 2011. Inoltre, poiché successivamente alla approvazione del progetto definitivo come sopra individuato è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, con provvedimento del soggetto attuatore in data 26 febbraio 2013, n. 63, è stato affidato incarico di progettazione per la redazione di integrazioni tecniche e documentali in adeguamento al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Le integrazioni sono state presentate durante la conferenza dei servizi del 7 agosto 2013. Al riguardo, in esito a procedura di gara regolarmente esperita, è stata aggiudicata la concessione di lavori alla ditta Riccoboni SpA, il contratto è stato sottoscritto in data 4 agosto 2014 e le attività sono avviate. In data 9 ottobre 2014 è stato consegnato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza, adeguamento e chiusura della discarica. Lo stesso, in esito a valutazione dei progettisti sarà oggetto di verifica. È prevista la conclusione dei lavori per dicembre 2016.

In proposito si fa presente che solo grazie a tale affidamento la discarica di Molinetto è stata eliminata dalla procedura di infrazione in corso contro l’Italia in tema di discariche”.

Il sito presenta una serie di problematiche ancora aperte, relativamente alle quali il commissario delegato, in occasione della visita di questa Commissione d’inchiesta, ha ricostruito il regime giuridico che ne reggeva l’attività.

In deroga alla legge n. 100 del 2012 dapprima il decreto legge n. 1 del 2013 convertito in legge n. 4 del 2013 e, successivamente, il decreto legge n. 136 del 2013 convertito in legge n. 6 del 2014 hanno stabilito che continuasse a produrre effetti la più volte citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006 – congiuntamente ai provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi all’ordinanza stessa – da ultimo fino al 31 dicembre 2014.

Al momento della visita di questa Commissione d’inchiesta il commissario delegato operava nel SIN in regime di *prorogatio* fino all’eventuale adozione ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dell’ordinanza di protezione civile finalizzata al subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria ovvero fino alla emanazione di apposita disposizione normativa e, comunque, per un periodo non superiore a 45 giorni a far data dal 1 gennaio 2015.

Invero, per quanto rilevato, il passaggio al regime ordinario non avrebbe fornito adeguate garanzie di poter far fronte alle criticità descritte e il prefetto di Genova, nel corso della sua audizione, nella sua qualità di commissario delegato aveva illustrato le ragioni che rendevano preferibile il mantenimento dell’attuale regime; d’altro canto la regione aveva fatto presente al Ministero dell’ambiente le conseguenze negative della mancata prosecuzione dell’attività e il 13 gennaio 2015 aveva adottato un provvedimento con il quale negava il consenso alla procedura di passaggio, ritenendo ancora necessaria la prosecuzione dello stato di emergenza fino al completamento dell’attività di messa in sicurezza del sito con lo smaltimento di tutti gli elementi

inquinanti ancora presenti.

Poco dopo la missione della Commissione e i contatti avuti *in loco* con la struttura commissariale e gli amministratori locali, con legge 27 febbraio 2015, n. 11 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” cosiddetto «milleproroghe»), è stato previsto – all’articolo 9, comma 4-*quinquies* – il nuovo termine del 31 dicembre 2015 per l’applicazione delle disposizioni urgenti di protezione civile di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, emanata per fronteggiare la grave situazione di emergenza nello stabilimento ex Stoppani.

Le attività più rilevanti ancora da avviare o completare sono:

- il *decommissioning* delle strutture in grave degrado, con rischio di crollo e possibili ripercussioni all’esterno dell’ex Stabilimento;
- la demolizione delle strutture industriali ancora presenti nell’area Nord e l’esecuzione di sondaggi finalizzati alla caratterizzazione delle aree impronta delle strutture una volta demolite; la progettazione definitiva degli interventi di bonifica dei suoli e delle acque di falda delle aree ricomprese nella perimetrazione del SIN (finora sono stati eseguiti soltanto studi e sondaggi propedeutici nelle aree libere);
- l’adeguamento della discarica di Molinetto ai criteri dettati dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e il conferimento nella stessa discarica dei rifiuti depositati presso l’area di Pian Masino («crostoni» rimossi dagli arenili); la bonifica dell’area cosiddetta «Envireg» costituita da un arenile, di dimensioni pari a circa un ettaro, fortemente inquinato da metalli pesanti (cromo esavalente, nichel e altri) in cui vige il divieto di accesso e di balneazione;
- il costo della bonifica è stato stimato in circa venti milioni di euro.

(...)

Il prefetto di Genova, nel corso della sua audizione, ha chiarito di utilizzare, nella sua veste di Commissario delegato, strutture esistenti, istituzionali, con un soggetto attuatore, dirigente della ex provincia, e funzioni di consulenza giuridica che vengono svolte dall’Avvocatura dello Stato; “collaborano con il prefetto soggetti che fanno parte di altre amministrazioni pubbliche, cioè provengono dalle amministrazioni dello Stato o periferiche, che svolgono questa funzione in aggiunta al lavoro ordinario che svolgono, non sono soggetti dedicati esclusivamente a quella funzione, non sono esterni ma operano all’interno della pubblica amministrazione in generale»; e ha sintetizzato lo sviluppo dell’attività in corso: «ancora oggi la struttura provvede alla depurazione di acque per una concentrazione di 17 chili giornalieri di cromo esavalente. [...] Fino adesso sono stati spesi circa 60 milioni di euro per attività di smaltimento da parte dello Stato, perché la curatela fallimentare non ha risorse e quindi il Commissario ha dovuto esautorarla dalla gestione, altrimenti lo sversamento a mare di questi rifiuti fortemente inquinanti non si sarebbe potuto evitare. Attualmente la struttura non è priva di risorse, quindi non è un problema di mancanza di risorse per svolgere questa attività, perché nel corso dell’anno 2014, nell’ambito del cronoprogramma che il commissario ha approvato con gli organi competenti, è stata fatta un’ulteriore gara di appalto ad evidenza pubblica di carattere europeo, che ha un valore di 8 milioni di euro, finalizzata al trattamento di rocce e terre di scavo contenenti serpentina, amianto naturale. Questo progetto al momento della gara aveva le necessarie coperture finanziarie, quindi per le attività che riguardano questa ulteriore tranche esiste già la copertura finanziaria e l’individuazione della ditta vincitrice della gara che dovrà procedere all’esito della procedura ad evidenza pubblica, la ditta Riccoboni”.

Dai dati acquisiti dalla Commissione non emergono evidenze di danni alla salute dei cittadini residenti nelle zone circostanti.

Un'affermazione del delegato dell'associazione Medici per l'ambiente ISDE Liguria segnala l'opportunità di procedere a valutazioni di tipo epidemiologico, considerata la natura delle sostanze sopra descritte e il loro potenziale lesivo per la salute: "un piccolo cenno al dato che emerge nel SIN ligure, quello della Stoppani di Cogoleto. Si vede chiaramente che c'è un effetto complessivo, adesso non sappiamo esattamente quantificare e attribuire questi eccessi di ricoveri, ma ogni anno quella popolazione ha 32 ricoveri in più rispetto al previsto per varie cause, che significa centinaia nell'arco del periodo considerato. I dati sono ovviamente vecchi, fermi sostanzialmente al 2010, e questo è inaccettabile in un momento in cui la big data ci monitorizza e ci controlla tutti. Ci sarebbe la possibilità e specialmente nelle zone critiche dal punto di vista dei rifiuti ma anche di altre aree inquinate per effetto di acciaierie di industria e di quant'altro di avere tempestivamente il dato sanitario della popolazione che vive in quegli ambienti, inclusi anche i lavoratori, perché il dato esiste ma viene usato regolarmente solo per scopi amministrativi, statistici, burocratici, economici, ma non per scopi sanitari. Se quindi si riuscisse ad accoppiare la mappa degli inquinamenti, tra cui il problema dei rifiuti, con la mappa dello stato di salute della popolazione, in particolare delle donne e dei bambini che vivono in zone a rischio, si potrebbe fare un lavoro utile".

Alle vicende della gestione del sito si sovrappongono quelle giudiziarie che riguardano il rapporto tra commissario e curatela fallimentare di Immobiliare Val Lerone SpA.

La sezione fallimentare del tribunale di Milano, con decreto 2 gennaio 2015, ha ammesso in prededuzione rispetto all'attivo fallimentare le somme per spese già sostenute e da sostenere da parte dell'organo commissariale e del Ministero dell'ambiente finalizzate al ripristino della salubrità ambientale della ex Stoppani.

La vicenda giudiziaria ha visto la Corte di cassazione, I sezione civile con sentenza n. 5705 del 2013, annullare il decreto n. 10655 del 2010 emesso dal tribunale di Milano con il quale era stata accolta solo in misura ridotta l'impugnazione dello stato passivo del fallimento Immobiliare Val Lerone SpA, volta ad ottenere l'ammissione in prededuzione delle spese già sostenute e da sostenere da parte dell'organo commissariale e del Ministero dell'ambiente finalizzate al ripristino della salubrità ambientale della ex Stoppani, quantificate in complessivi 1.253.798.495,76 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

La Corte di cassazione ha disposto il rinvio al tribunale di Milano in diversa composizione, statuendo:

- la sussistenza della responsabilità ex articolo 2050 codice civile oltre che ex articolo 17 decreto legislativo n. 22 del 1997 della società fallita in relazione alla compromissione ambientale che ha interessato l'area in oggetto, di proprietà della medesima Immobiliare Val Lerone SpA;
- l'assoggettamento della liquidazione del danno ambientale ai criteri rinvenibili nel decreto legislativo n. 156 del 2006, con la precisazione che di fronte a una impossibilità tecnica di riduzione in pristino la liquidazione deve operarsi avvalendosi di criteri ampiamente equitativi;
- la spettanza del rango prededucibile alle spese relative alla bonifica del silo contaminato, in quanto caratterizzate da un nesso di utilità con la gestione della procedura.
- Una parte del credito relativo a spese sostenute da soggetti pubblici su trasferimenti statali sino al 15 giugno 2007 (pari a 897.662,20 euro) aveva già trovato ammissione in via privilegiata in sede di verifica dello stato passivo; con il decreto 2 gennaio 2015 il tribunale di Milano ha determinato in 1.252.014.926,80 euro il credito alla data del 24 ottobre 2007, e considerato che detto importo è soggetto a rivalutazione monetaria e applicazione di interessi compensativi, ha ammesso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

commissario delegato a gestire l'emergenza del SIN ex Stoppani allo stato passivo del fallimento Immobiliare Val Lerone SpA in liquidazione in prededuzione per l'importo di 1.607.212.755,31 euro oltre interessi legali.

La – provvisoria – soluzione giudiziaria rappresenta un precedente giurisprudenziale di elevato valore che garantisce in massimo grado le attività di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati da soggetti successivamente falliti.

Segnala anche, tuttavia, la possibile discordanza di interessi tra curatela fallimentare e soggetti pubblici che si occupano della tutela e del ripristino ambientale.

Un'altra vicenda giudiziaria rilevante, più per le affermazioni di principio che per i risultati economici concreti ottenuti, è frutto dell'iniziativa della procura regionale della Corte dei conti.

Sono stati convenuti in giudizio la Società Immobiliare Val Lerone SpA, il curatore fallimentare, dirigenti della società e funzionari pubblici della regione Liguria, come si legge in sentenza “per sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati in concorso tra loro alla regione Liguria in relazione al « programma di bonifica della zona costiera della foce del torrente Lerone», cofinanziato con fondi comunitari e affidato alla società Luigi Stoppani SpA (ora Immobiliare Val Lerone). [...] il requirente chiede, in via principale, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato nell'importo di 3.687.502,26 euro per totale inadempimento della obbligazione di risultato (bonifica), assunta dalla società Stoppani nei confronti della regione, ovvero, in subordine, la condanna degli stessi per inadempimento parziale, nella somma di 1.757.751,70 euro, « per attività e oneri non previsti a progetto oppure previsti e non realizzati”.

Con una convenzione, stipulata tra regione Liguria e società Stoppani, la regione affidava a quest'ultima l'incarico relativo alla «realizzazione della bonifica dell'area interessata dall'inquinamento da cromo nel litorale e nell'area interessata dall'attività dello stabilimento della società »; alla Stoppani veniva riconosciuto un compenso di 7.140.000.000 lire (pari all'ammontare di finanziamento comunitario «Envireg»), a fronte di un costo complessivo del programma di riqualificazione di 21.017.200.000 lire, gravante per la parte residua sulla società Stoppani.

Secondo la procura della Corte dei conti – che aveva agito sulla base di un esposto di Legambiente e svolgendo accertamenti a mezzo del Corpo forestale dello Stato – il danno all'erario è derivato dal fatto che “l'arenile sulla sponda orografica destra della foce del torrente... risulta l'area maggiormente inquinata nonostante gli interventi di bonifica attuati nel 1997 dalla ditta Stoppani e finanziati con fondi comunitari”, desumendone che “gli interventi della società Stoppani non sono stati eseguiti a regola d'arte”, per cui l'intero importo collaudato sarebbe stato, a suo avviso, indebitamente riconosciuto e, pertanto, da restituire. Ricontrava inoltre che erano stati posti a carico pubblico attività e oneri non previsti a progetto o eseguiti in modo difforme a quanto previsto. Ai funzionari della regione, si addebitava l'assoluta assenza di effettivi controlli.

Nel giudizio di merito sono tuttavia state respinte sia la domanda principale di assoluto inadempimento, sia le domande subordinate per inadempimento parziale, fatta eccezione per il danno derivante dall'imputazione a carico del finanziamento comunitario del costo di lire 1.676.766.077 (pari a 865.977,37 euro) per il trattamento di un quantitativo di 11.705,99 tonnellate di terre tossico nocive in realtà non effettuato.

Nel giudizio di appello la decisione è stata confermata, tuttavia con la riduzione alla metà delle somme sopra indicate.

Va detto che sui medesimi fatti lo strumento del processo penale si era rivelato meno incisivo, essendo gli stessi soggetti stati assolti dalle imputazioni di abuso di ufficio, truffa ai danni di ente pubblico e falso ideologico con sentenza del tribunale di Genova

– Sez. III penale n. 4421/09 del 28 gennaio 2010.

Nell'ambito dell'illustrazione delle attività di contrasto alla criminalità, il prefetto di Genova ha citato il provvedimento atipico ai sensi dell'articolo 1-septies decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, in quanto risultavano rapporti di vecchia data tra alcuni componenti della famiglia Mamone e i fratelli Gullace, pregiudicati di origine calabrese sorvegliati speciali ed elementi di spicco del clan Raso-Gullace-Albanese, ad esito di un'indagine condotta dalla Guardia di finanza, che riguardava anche la bonifica delle aree Stoppiani di Cogoleto. A una condanna in primo grado di Gino Mamone per turbativa d'asta è seguito un annullamento della sentenza per difetto di notifica, quindi questo precedente penale ha mantenuto una capacità indiziaria, però ha perso la pregnanza di una sentenza.

Si tratta peraltro della conferma indiretta dell'interesse che la partita delle bonifiche suscita e che deve rimanere oggetto della massima sorveglianza.

Va infine segnalato che l'allora presidente della regione Liguria nella sua audizione ha fatto cenno a prospettive di utilizzo di parte dell'area successive alla messa in sicurezza e alla bonifica, sia pure in termini generici: « forse si potrebbe provare a incrociare bonifica e riuso, perché ci sono aree industriali da recuperare a Pian Masino e ci sono aree sul mare che possono essere messe in gioco, salvo che non si voglia avere tanti soldi pubblici, per un uso del tutto nuovo ».

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera

Approvata dalla Commissione nella seduta del 10 dicembre 2015

5.2 Venezia – Porto Marghera

“Il sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dalla legge n. 426 del 1998 e con il successivo decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, è stata individuata la perimetrazione del SIN, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge citata.

Originariamente, il perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a circa 3.221 ettari di aree a terra, 350 ettari di canali portuali e 2.200 ettari di area lagunare, nel quale erano incluse aree pubbliche ed aree private, posto che nel sito operano oltre 200 soggetti privati.

In particolare, l'area perimetrata comprendeva le seguenti aree:

- a) l'area industriale (contenente aziende, quali: Montefibre, Syndial, Dow, Polimeri Europa, Transped, Edison, ENI SpA, Interporto di Venezia Petroven, API, Alcoa Trasformazioni, etc...);
- b) altre aree inquinate o potenzialmente inquinate nel comune di Venezia, anche di tipo:
 - residenziale, la cui caratterizzazione è stata eseguita dal comune di Venezia all'interno delle seguenti macroisole: macroisola Nord, macroisola Campalto-Osellino, macroisola San Giuliano, macroisola I zona industriale e macroisola Aree agricole;
 - agricolo, la cui caratterizzazione è stata completata da ARPA Veneto, sulla base del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 9 marzo 2007;
- c) l'area lagunare prospiciente l'area industriale di Porto Marghera;

- d) le aree interessate da smaltimento abusivo dei rifiuti industriali (discariche);
- e) le aree, comunque, interessate dalla diffusione dei contaminanti.

(...)

Nel 2013, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 2013), il perimetro del sito di interesse nazionale – all'esito di un'istruttoria condotta in conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti – è stato aggiornato con l'esclusione di tutti i canali industriali di Porto Marghera, sicché l'area ricompresa nel SIN si è ridotta della metà.

Di conseguenza, la titolarità dei procedimenti di approvazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica rimane in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente, all'area di seguito descritta:

- 1) Limite Sud: limite meridionale dell'area industriale ex Alumix, via dell'Elettronica, fino ai confini dell'area di proprietà San Marco Petroli;
- 2) Limite Ovest: Limite occidentale area San Marco Petroli, via Malcontenta, S.R. 11, via Fratelli Bandiera, via C. Ghega, via dell'Elettricità, via Volta, via delle Macchine, via del Commercio;
- 3) Limite Nord: via Industrie, via Libertà;
- 4) Limite Est: Area «Pili», macroisola «Raffinerie», macroisola Nuovo Petrolchimico, macroisola Fusina.

Rimangono escluse dal SIN, oltre ai canali industriali, le aree lagunari, compresa l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la stazione marittima, nonché una serie di aree a terra.

La superficie totale corrispondente all'attuale perimetrazione del SIN è di 1.621 ettari.

Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, ora escluse dal SIN, sulla base del nuovo perimetro proposto, vengono considerate come « sito potenzialmente contaminato » e, pertanto, soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.

Invero, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013 del decreto ministeriale n. 144 del 24 aprile 2013, concernente la ridefinizione del perimetro del SIN di Venezia (Porto Marghera), la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione rientra attualmente nella competenza regionale (SIR).

La conferenza di servizi decisoria relativa alla ridefinizione del perimetro del SIN ha ritenuto che solo nel caso in cui i finanziamenti siano stati impegnati su progetti approvati dal Ministero dell'ambiente in conferenza di servizi (piani di caratterizzazione, interventi di messa in sicurezza, progetti di bonifica), i finanziamenti potranno continuare ad essere utilizzati anche in aree non più comprese nel SIN.

Viceversa, in tutti gli altri casi, le risorse dovranno essere impegnate in via esclusiva su aree che rimangono all'interno del SIN. Tale posizione rappresenta la linea adottata per tutti gli altri siti di interesse nazionale che sono stati ripерimetrati con esclusione di aree.

(...)

Lo spettro di contaminanti riscontrati nei suoli e nelle acque sotterranee si presenta molto vario, posto che in molti casi, in corrispondenza di determinate aree, è stata rilevata la presenza di diverse famiglie di contaminanti, in particolare:

- nei suoli sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- nelle acque di falda sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti organo-clorurati.

La genesi di tale inquinamento è sostanzialmente dovuta a tre fattori:

- 1) l'avanzamento della linea di costa è stato ottenuto impiegando rifiuti di

lavorazione derivanti dalla prima zona industriale (prodotti di scarto di molteplici lavorazioni dell'industria chimica e del trattamento dei metalli), che sono stati utilizzati come materiale per l'imbonimento, sicché vi è stato un inquinamento dei «terreni di riporto »;

- 2) le emissioni incontrollate di varie sostanze [principalmente cloderivati, tra i quali: cloruro di vinile (CVM) e PCB] nei terreni e nelle acque sotterranee;
- 3) la ricaduta degli inquinanti immessi nell'atmosfera nel corso degli anni di attività industriale.

Le indagini svolte dalla Commissione di inchiesta consentono di affermare che l'ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non ha mai esercitato, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei subappalti, relativi al MOSE e alle bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi corrisposti alle ditte subappaltatrici.

L'assenza di controlli ha consentito al Consorzio Venezia Nuova di assegnare gli appalti alle ditte consorziate, in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee.

Per i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché mancano circa 3-3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione.

E, tuttavia, a fronte di un 5-6 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 250 milioni di euro, pari ad oltre il 30 per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite.

Si tratta di un dato complessivo, che si evince chiaramente dalla ripartizione delle spese previste per la realizzazione delle opere ancora incompiute, rispettivamente, di competenza del Provveditorato (100 milioni di euro), della regione del Veneto (70-80 milioni di euro) e dell'Autorità portuale di Venezia (76,500 milioni di euro).

Tale picco di spesa finale si spiega con la lievitazione dei costi, determinata dal fatto che i marginamenti da completare e rifinire sono quelli più complessi.

Per fare solo alcuni esempi, sono da effettuare marginamenti in corrispondenza dai sottoattraversamenti con tubazioni delle società Edison, Syndial, Sapiro/Crion, dell'oleodotto e dell'impianto antincendio della Ies di Mantova, lungo la sponda Sud del Canale Industriale Ovest della macroisola del Nuovo Petrolchimico, nonché i marginamenti relativi alla sponda nord del canale industriale nord, che contermina l'area relativa alla zona industriale, dove sono attive produzioni chimiche, con residui di lavorazioni particolarmente inquinanti (Montecatini, Agrimont), che risulta non ancora protetta, così vanificando il raggiungimento dell'obiettivo proposto di impedire lo sversamento nei canali lagunari delle acque provenienti dai terreni inquinati del SIN.

Soprattutto, infine, rimane da effettuare il sistema di raccolta/ drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

Tutto ciò precisato sui marginamenti e sulle opere da completare, va sottolineato — a chiare lettere — che non si comprende del tutto la ragione della parcellizzazione delle competenze nell'esecuzione delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivisa tra il Provveditorato, la regione del Veneto e l'Autorità portuale, posto che tutte le spese sono a carico del Ministero dell'ambiente, cioè, a carico dello Stato.

Fatto sta che, ad oggi, il mancato completamento di tali opere sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati, che

sono stati eseguiti non a regola d'arte.

Ciò significa che, se non verranno reperiti nuovi fondi per completare sia i marginamenti delle macroisole, sia il sistema di depurazione delle acque di falda, rischiano di essere dispersi tutti gli oneri sinora sostenuti dallo Stato, con i fondi di varia provenienza, di cui si è detto.

Purtroppo, come risulta dall'informativa inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 27 ottobre 2015 allo stato, non vi sono fondi disponibili per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia – Porto Marghera, ad eccezione di quelli destinati al completamento dei marginamenti delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, già disciplinati dall'accordo di programma del 16 aprile 2012, non disponibili da subito, in quanto da reperire nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020.

Per il completamento delle altre opere, relative ad altre macroisole e al sistema di raccolta/drenaggio delle acque, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche, bisognerà fare ricorso ai fondi, che andranno a maturare fino all'anno 2023, per effetto delle rateazioni previste nei contratti transattivi del danno ambientale, conclusi con i privati.

Peraltro, ad aggravare la situazione sul completamento delle opere di marginamento e, in definitiva, sulla funzionalità dell'intero sistema di bonifica, l'informativa ministeriale sopra citata esclude, allo stato, ogni intervento finanziario in favore dell'Autorità portuale, per le opere di competenza di quest'ultima.

A fronte di tale situazione, determinata dalla mancanza di fondi pubblici, vi è la circostanza, rappresentata dall'ingegnere Roberto Daniele, nel corso della sua audizione del 13 luglio 2015, secondo cui alcuni ulteriori schemi di transazione proposti dai privati non erano stati ancora approvati dai Ministeri competenti (ambiente e infrastrutture), nonostante che – allo stato – gli importi derivanti dalle transazioni con i privati costituiscano l'unica fonte di finanziamento delle opere ancora da ultimare.

A tale proposito, l'ingegnere Daniele ha richiamato il caso della società Alcoa, con stabilimenti industriali nella macroisola di Fusina, la cui transazione del danno ambientale era stata sottoscritta nel mese di febbraio 2014, ma per la quale non era intervenuto il decreto interministeriale di approvazione. Quest'ultima circostanza ha trovato puntuale conferma nello schema di contratto di transazione concluso con la società Alcoa, acquisito dal Ministero dell'ambiente in assenza del relativo decreto interministeriale (doc. 686/42)

In effetti – com'è emerso dall'audizione del 18 novembre 2015 dell'amministratore delegato di Alcoa Trasformazioni Srl, Paolo Oreste Bendotti e dalla successiva audizione, in data 1° dicembre 2015, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio – in data 5 febbraio 2014, è stato stipulato un contratto di transazione (repertorio n. 8647) tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Alcoa Trasformazioni, concernente una controversia pendente davanti il tribunale di Venezia per il risarcimento del danno ambientale.

Il suddetto contratto ha determinato in 17.836.784 euro gli oneri che la società Alcoa si è impegnata a versare su apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a transazione della lite anzidetta, con rinuncia agli atti di causa.

Gli oneri anzidetti sono così ripartiti: la somma di 8.891.102 euro viene versata dalla società Alcoa a titolo di risarcimento del danno ambientale, mentre la somma di 8.945.682 euro viene versata per la realizzazione delle opere di marginamento, comprensivo del retro-marginamento.

Successivamente, in data 22 aprile 2014, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso, già

firmato dal Ministro, il decreto di approvazione del contratto di transazione in argomento, per la successiva controfirma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Viceversa, è accaduto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore* non ha provveduto a sottoscrivere il decreto interministeriale, né successivamente – dopo la nomina del nuovo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvenuta in data 2 aprile 2015 – è pervenuto dal Ministero dell'ambiente un nuovo schema di decreto per la firma dell'attuale Ministro, posto che – secondo prassi – i decreti interministeriali vengono reinviati, quando viene nominato un nuovo Ministro.

Il Ministro Delrio ha riferito che, con nota n. 40184 del 26 novembre 2015, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia aveva chiarito le modalità procedurali della quantificazione del valore stimato del danno, da porre a base della proposta transattiva con la società Alcoa, posto che, in quest'ultima procedura transattiva – come in tutte le precedenti proposte transattive approvate – era stato ritenuto congruo il concorso della società titolare del sito, nella misura del cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento di messa in sicurezza, con rinuncia al contributo statale previsto dall'accordo di programma e ferme restando, a carico della società Alcoa, sia le spese e gli oneri per la manutenzione e la depurazione delle acque captate dal sistema di drenaggio, sia gli oneri di bonifica del sito, il cui progetto operativo, nel caso di specie, dopo l'approvazione nel 2013 da parte della conferenza di servizi, era stato autorizzato, con decreto del Ministero dell'ambiente del mese di giugno 2015. Verificata la regolarità della procedura da parte degli uffici legali del Ministero, si era pervenuti alla conclusione che il decreto interministeriale – già sollecitato al Ministro dell'ambiente – doveva essere firmato, ciò che il Ministro Delrio si accingeva a fare.

Peraltro, a riprova dell'inceppamento della macchina amministrativa, non può non essere sottolineato il fatto che la situazione riscontrata a proposito dell'Alcoa, purtroppo, non costituisce fatto isolato. Invero, dal verbale della conferenza di servizi istruttoria del 26 febbraio 2015, tenutasi a Roma presso il Ministero dell'ambiente, risulta che anche un'altra società, la Veritas spa, con impianti nella macroisola di Fusina, ha sottoscritto un analogo contratto di transazione del danno ambientale, in data 23 settembre 2014 (cioè, ben oltre un anno fa), il cui decreto di approvazione, benché puntualmente inviato per la sottoscrizione dal Ministero dell'ambiente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non risulta ancora sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture (cfr. pag. 22 doc. 887/1).

In tale contesto di ritardi e incomprensioni tra gli uffici dei due Ministeri interessati, si sta verificando una situazione che sembra abbastanza paradossale.

Invero, agli inizi di quest'anno – precisamente in data 8 gennaio 2015 – presso il Ministero dello sviluppo economico è stato sottoscritto dal Ministro, dal presidente della Regione Veneto, dal commissario straordinario del comune di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia, l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, con l'obiettivo di consolidare le attività esistenti, favorire nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale, all'ambientalizzazione e nuove infrastrutture funzionali alle attività produttive.

Con l'accordo di programma sono state rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro, dei quali 103 a carico del Ministero dello sviluppo economico, frutto dei rimborsi effettuati dalla sopra menzionata società Alcoa per lo stabilimento sito nella macroisola di Fusina di Porto Marghera, a seguito della decisione della Commissione europea, che ha obbligato la multinazionale a restituire il valore corrispondente agli sconti sulla bolletta energetica ricevuti nel 2009 e nel 2011, in quanto aiuti di Stato.

Il Ministero dello sviluppo economico, con il suddetto accordo di programma, ha deciso di investire parte della somma incassata dalla Alcoa in interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione proprio dell'area di Porto Marghera. La riqualificazione industriale riguarda infatti i 2.000 ettari di insediamenti produttivi, commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture, che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione, per l'anno 2015, un credito di imposta di 50 milioni di euro in favore delle imprese che vogliono realizzare progetti di bonifica in aree industriali ricadenti nei SIN, siti di bonifica di interesse nazionale, come quello di Porto Marghera.

Quanto sopra rappresentato e, cioè, i progetti di reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera – nella specie da effettuarsi con i rimborsi della società Alcoa – poggiano su un equivoco di fondo, che non corrisponde alla reale situazione dei luoghi e dei fatti, posto che le opere di bonifica del SIN non sono state ancora completate e non sono funzionanti.

Invero, la messa in sicurezza e la successiva bonifica del SIN costituiscono il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera, altrimenti l'inquinamento esistente si aggraverebbe.

Nelle specifico, poiché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere, si pone il problema – attuale e non da poco – della destinazione delle somme vincolate dall'accordo di programma, sottoscritto in data 8 gennaio 2015, nonché delle altre somme messe a disposizione dallo Stato, finalizzate alla reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera.

Infine, la vicenda del mancato completamento delle opere di bonifica delle macroisole di Porto Marghera è destinata ad avere ulteriori strascichi, dal momento che, in forza degli atti transattivi finora conclusi con i privati, lo Stato si è impegnato a provvedere – peraltro anche in tempi brevi – alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica della falda nelle aree in concessione o di proprietà dei privati.

Pertanto – osserva la Commissione di inchiesta – in sintonia con le considerazioni espresse sia dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, sia dal Consorzio Venezia Nuova in amministrazione straordinaria nelle informative inviate, rispettivamente, in data 30 settembre 2015 e 2 ottobre 2015, appare altamente probabile ritenere che, nel caso in cui lo Stato non adempia agli obblighi assunti in tempi ragionevoli, sarà chiamato a rispondere in sede civile di tale inadempimento, con rilevanti richieste risarcitorie.

Si tratta di un evento che va messo in conto, come altamente probabile, in considerazione sia della qualità dei contraenti privati, sia del rilevante importo delle somme da costoro versate a transazione del danno ambientale, quali risultano dal lungo elenco inserito in questa relazione.

Quanto agli effettuati collaudi di ciascun manufatto realizzato – banchina o palancolamento – (collaudi parziali), nell'ambito delle attività di bonifica del SIN di Venezia – Porto Marghera, va detto che lo Stato, a tale titolo, ha finora sostenuto un esborso di 1.544.510,39 euro, per opere che sono state collaudate fino all'importo complessivo di 586.989.935 euro. Si tratta di un importo destinato a lievitare fino a circa 2 milioni di euro se – seguendo il medesimo schema e le stesse modalità – saranno collaudate anche le ulteriori opere eseguite fino a raggiungere l'importo di 781.635.000 euro, pari alla spesa finora sostenuta.

Si tratta di somma che, anche se spesa male e inutilmente, può apparire non eccessiva solo se parametrata sull'importo dei lavori sinora collaudati di marginamenti e di rifacimento di sponde.

Viceversa, il quadro cambia se si considera che l'importo complessivo delle spese sostenute dall'Erario per i collaudi parziali effettuati anche per il MOSE – con le stesse modalità e con gli stessi parametri (2/3 per mille) di quelli effettuati per la bonifica del sito di Porto Marghera – ha raggiunto la cifra di circa 15 milioni di euro, come emerge dalla documentazione trasmessa dall'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, avvocato Fiengo (doc. 890/2). Si tratta di una somma talmente rilevante che, da sola, se diversamente impegnata, avrebbe potuto fornire un contributo significativo al completamento delle opere di marginamento, di competenza della Regione Veneto, nelle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico.

Tutto ciò precisato in ordine alle spese sostenute per le commissioni di collaudo, occorre porre in rilievo quanto l'avvocato Giuseppe Fiengo e l'ingegnere Roberto Daniele nelle rispettive qualità, hanno dichiarato nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015. Le loro dichiarazioni costituiscono la summa della pretestuosità e dell'inutilità dei collaudi parziali effettuati.

L'avvocato Giuseppe Fiengo, uno degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, ha riferito in dettaglio che le commissioni di collaudo sono composte da due tecnici e da un amministrativo e che la presenza di quest'ultimo nelle commissioni di collaudo «non è funzionale» al collaudo, ma costituisce per il collaudatore nominato « un premio per altre attività... però non c'è dubbio che gli stipendi aumentano in modo considerevole» e, a tale proposito, l'avvocato Fiengo ha rappresentato la vicenda – sulla quale era intervenuta la Corte dei Conti – di un dirigente inquisito che «si portava a casa altri 480.000 euro». Così stando le cose, alla stregua proprio delle puntuali affermazioni dell'avvocato Fiengo, appare evidente che l'unica ragione, che sorregge la nomina di decine di commissioni di collaudo per singoli manufatti o per gruppi di manufatti realizzati, è stata quella del preminente interesse dei collaudatori – debitamente autorizzati, come risulta anche dall'informativa ministeriale del 27 ottobre 2015 – a percepire i relativi compensi.

Del resto, il lungo elenco di dirigenti ministeriali e locali nominati, inserito in questa relazione, costituisce la piena conferma di una precisa scelta di fondo, protrattasi per tanti anni.

Infine, sul punto, l'avvocato Fiengo, nel corso della sua audizione, ha ancora affermato testualmente che «l'opportunità di accettare un incarico dipende dalla sensibilità di colui a cui viene conferito. Ci sono alcuni che hanno questa sensibilità e altri che ce l'hanno un po' meno. Dipende anche da chi conferisce l'incarico, ma le indicazioni ci pervengono tutte soltanto dal provveditorato, peraltro con compensi fissati...».

Ora, il rimettersi alla cosiddetta «sensibilità» di chi ha conferito e di chi ha accettato tali incarichi di collaudo, al di fuori di qualsiasi legittimazione di legge o di regolamento, ha un significato univoco e, cioè, quello della piena consapevolezza – da parte di tutti gli operatori intervenuti in questa dolosa vicenda – di sperperare denaro pubblico.

A sua volta, l'ingegnere Daniele, provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, dopo aver riferito alla Commissione di inchiesta di essere stato, anche lui, nominato collaudatore in una Commissione di collaudo (per il MOSE), ha chiarito che il compito delle commissioni di collaudo nominate dal suo Ufficio non attiene alla verifica della funzionalità dell'opera, bensì solo alla verifica che questa sia stata realizzata in conformità al progetto approvato, aggiungendo che il suo Ufficio aveva effettuato la scelta di non nominare un'unica « commissione globale », com'era accaduto per la TAV e per molte grandi opere, « dove c'è un'unica commissione magari con una riduzione del corrispettivo per economie di scala ».

Le osservazioni svolte sul punto dall'ingegnere Daniele nella nota del 12 novembre 2015 (doc. 883/4) non sono pertinenti, poiché il concetto sopra sviluppato attiene al